



C O M U N E D I T O R R E C U S O

Provincia di Benevento

C.F.: 80002090621 Piazza A. Fusco, 1 – 82030 Torrecuso (BN) Tel. 0824/88.97.11 – Fax 0824/88.97.32 www.comune.torrecuso.bn.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
- Approvato il 7 giugno 2011 con delibera di Consiglio Comunale n. 11

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Gestione del servizio
- Articolo 3 – Soggetto passivo
- Articolo 4 – Definizione e finalità del servizio

CAPO II

SPAZI PER LE AFFISSIONI

- Articolo 5 – Superficie degli impianti
- Articolo 6 – Ripartizione della superficie degli impianti
- Articolo 7 – Spazi privati per le affissioni dirette
- Articolo 8 – Autorizzazione per le affissioni dirette

CAPO III

MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

- Articolo 9 – Modalità per le pubbliche affissioni
- Articolo 10 – Consegna del materiale da affiggere
- Articolo 11 – Annullamento della commissione

CAPO IV

TARIFFE

- Articolo 12 – Tariffe
- Articolo 13 – Riduzione del diritto
- Articolo 14 – Esenzione del diritto

CAPO V

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

- Articolo 15 – Pagamento del diritto – Recupero di somme
- Articolo 16 – Accertamento d' ufficio – Rettifica - Riscossione coattiva

CAPO VI

SANZIONI E NORME FINALI

- Articolo 17 – Sanzioni tributarie e interessi – Sanzioni amministrative
- Articolo 18 – Rinvio ad altre disposizioni
- Articolo 19 – Entrata in Vigore, Pubblicazione e Pubblicità del Presente Regolamento

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto Decreto Legislativo.

Articolo 2

Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall' art. 25 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione a ditta iscritta all' Albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall' art. 32 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

2. Nel caso di gestione diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

Articolo 3

Soggetto passivo

(Art. 19, comma 1, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell' interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Articolo 4

Definizione e finalità del servizio

(Art. 18, comma 1, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell' esercizio di attività economiche.

CAPO II

SPAZI PER LE AFFISSIONI

Articolo 5

Superficie degli impianti

(Art. 18, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in metri quadrati 18 (diciotto) per ogni mille abitanti.

2. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Articolo 6

Ripartizione della superficie degli impianti

(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 6, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica..... 20%
- b) alle affissioni di natura commerciale..... 70%
- c) a soggetti privati, per le affissioni dirette..... 10%
100%

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 7

Spazi privati per le affissioni dirette

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Articolo 8

Autorizzazione per le affissioni dirette

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate numero di due copie:

- a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
- b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
- c) planimetrie della zona con localizzato impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell'impianto.

3. L'autorizzazione, sentito l'Utc ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Responsabile del tributo.

4. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 07.08.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in un mese. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese dalla data di ricezione di quanto richiesto.

CAPOIII

MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

Articolo 9

Modalità per le pubbliche affissioni

(Art. 22 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell' affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l' indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onore a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l' obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari del manifesto da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,83 per ciascuna commissione.
9. Presso l'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l' elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l' indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

Articolo 10

Consegna del materiale da affiggere

1. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
2. Il richiedente o colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Articolo 11

Annullamento della commissione

1. L' annullamento della commissione, salvo il caso dell'art. 9, comma 5 del presente regolamento, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

CAPO IV

TARIFFE

Articolo 12

Tariffe

(Art. 19 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato Decreto Legislativo.

2. Un esemplare delle tariffe deve essere esposto nell'ufficio cui è stato atto affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3. Il Comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe di cui all'art. 19 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Articolo 13

Riduzioni del diritto

(Art. 20 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 14.
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro.
- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- per gli annunci mortuari.

Articolo 14

Esenzioni dal diritto

(Art. 21 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ad ai richiami alle armi;
- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

CAPO V

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

Articolo 15

Pagamento del diritto – Recupero di somme

(Art. 19 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Dlgs. 15.11.1993, n. 507.

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D. Lgs. 507/1993.

Articolo 16

Accertamento d' ufficio – Rettifica – Riscossione coattiva

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune procede a rettifica o accertamento d'ufficio notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione dell'affissione, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta della sanzione e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui deve essere effettuato o il pagamento e l'organo a cui produrre l'eventuale ricorso.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile.

CAPO VI

SANZIONI E NORME FINALI

Articolo 17

Sanzioni tributarie ed interessi – sanzioni amministrative

(Artt. 23 e 24 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i..

Articolo 18

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Articolo 19

Entrata in Vigore, Pubblicazione e Pubblicità del Presente Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1°01.2011, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n.388/00.

TARIFFE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. DIRITTO PER COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI (Art. 19 D. Lgs. N. 507 del 15.11.1993)

• **MANIFESTI COSTITUITI DA MENO DI OTTO FOGLI**

PER I PRIMI 10 GIORNI	€ 1,55
PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO A 5 GIORNI O FRAZIONE	€ 0,47

• **MANIFESTI COSTITUITI DA OTTO FINO A DODICI FOGLI**

PER I PRIMI 10 GIORNI	€ 2,06
PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO A 5 GIORNI O FRAZIONE	€ 0,62

• **MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI DODICI FOGLI**

PER I PRIMI 10 GIORNI	€ 2,58
PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO A 5 GIORNI O FRAZIONE	€ 0,77

2. DIRITTO PER COMMISSIONI DI ALMENO 50 FOGLI (Art.19 D. Lgs. N. 507 del 15.11.1993)

• **MANIFESTI COSTITUITI DA MENO DI OTTO FOGLI**

PER I PRIMI 10 GIORNI	€ 1,03
PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO A 5 GIORNI O FRAZIONE	€ 0,31

• **MANIFESTI COSTITUITI DA OTTO FINO A DODICI FOGLI**

PER I PRIMI 10 GIORNI	€ 1,55
PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO A 5 GIORNI O FRAZIONE	€ 0,47

• **MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI DODICI FOGLI**

PER I PRIMI 10 GIORNI	€ 2,06
PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO A 5 GIORNI O FRAZIONE	€ 0,62